MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI ALCOLI E DEL BENZOLO

Art. 11

Agevolezze fiscali per lo spirito di vino destinato alla preparazione del cognac, col sistema dell'invecchiamento

Lo spirito di vino, che si vuole produrre e destinare, ai magazzini per la preparazione del cognac col sistema dell'invecchiamento, deve essere ottenuto con apparecchi di distillazione frazionata e deve avere una gradazione alcolica, di primo getto, non superiore ai 70 gradi e non inferiore ai 40, restando escluso che possa ridursi a tale gradazione, lo spirito di gradazione superiore mediante diluizione. E' consentita la ridistillazione del liquido alcolico come sopra ottenuto di primo getto, allo scopo di affinamento, senza peraltro che il prodotto finito abbia una gradazione alcolica superiore al limite massimo sopra indicato di gradi 70. Per gli eventuali cali di affinazione e' accordato l'abbuono dell'imposta fino alla concorrenza dell'1,5% del prodotto sottoposto all'affinamento.

Versione in vigore dal 6 ottobre 1948, non più in vigore dal 18 aprile 1950 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200
Parte	I — Imposta sull'alcool
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-alcoli-e-del-benzolo/art-11-agevolezze-fiscali-per-lo-spirito-di-vino-destinato-alla-preparazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it